



Allegato n.
Deliberazione n. 1491
Riunione del 1.0. LUG. 2013

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 253

DEL 9 luglio 2013

OGGETTO: proposta al Consiglio Nazionale il commissariamento della F.I.S.E.	
IL <u>12 LUG. 2013</u>	Inviata per l'esecuzione a: ☒ <u>00</u> ☐ ☐ ☐
	Trasmessa per conoscenza a: ☒ <u>D2</u> ☐ ☐ ☐

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO l'art. 7, punto 2, lettera f), del D.Lgs. 23.7.1999 n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede tra i compiti della Giunta Nazionale quello di proporre al Consiglio Nazionale il commissariamento delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, tra l'altro, in caso di constata impossibilità di funzionamento degli Organi direttivi;

VISTO l'art. 7, punto 5, lettera f), dello Statuto del CONI che ribadisce i poteri della Giunta Nazionale sulle proposte di commissariamento delle Federazioni Sportive Nazionali nei casi indicati dal predetto D.Lgs. 242 del 1999;

VISTA la decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 19 del 2013, depositata il 27.6.2013, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Circolo Ippico Uccellina ASD per l'annullamento delle operazioni elettorali che hanno condotto all'elezione del Presidente della F.I.S.E., in esito all'Assemblea federale del 10.9.2012;

VISTA la decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 20/2013, depositata in data 27.6.2013, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal Circolo Ippico Uccellina ASD e dall'Avv. Patrizia Teramo, anche nella qualità di tesserata F.I.S.E. Rappresentante del Cavaliere, per l'annullamento: a) del verbale in data 24.9.2012 della seduta dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della F.I.S.E. tenutasi il giorno 10.9.2012 per il rinnovo delle cariche federali Quadriennio Olimpico 2013-2016, nella parte in cui sono stati proclamati eletti alle cariche rispettivamente di Consigliere Dirigente e di Consigliere Rappresentante dei Cavalieri, i tesserati

Sig.ri Gabriele Tibaldo ed Emilio Bicocchi; b) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato, ivi inclusi il verbale verifica delle candidature e per l'accoglimento e declaratoria di decadenza dalla carica di Consiglieri Federali della F.I.S.E. degli anzidetti Sig.ri Tibaldo e Bicocchi;

RILEVATO che nella decisione dell'Alta Corte n. 19/2013 si dà atto di un'anomalia procedimentale nella decisione assunta dalla C.V.P. circa il diniego di ammissione al voto di diciannove associazioni per un totale di 133 voti per il carattere indebitamente cumulativo ed indifferenziato del diniego, e che il divario registrato tra i due candidati alla carica di Presidente Federale è risultato di numero 94 voti con ciò superando la prova di resistenza, con il conseguente travolgimento dell'esito elettorale determinatosi in Assemblea;

RILEVATO altresì che sempre nella decisione n. 19/2013 dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva vengono segnalate le molte incertezze relative all'accertamento delle modalità per il riscontro della sussistenza della qualità di cavaliere proprietario di cavalli, rimarcando la necessità di approntare interventi intesi a sortire una più nitida definizione della disciplina in materia;

VISTO il dispositivo in data 25.6.2013 adottato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva con il quale è stato accolto ed annullato il provvedimento impugnato con riferimento al ricorso presentato in data 31.5.2013 (ricorso n. 14/2013) da parte dei Sig.ri Uberto Lupinetti ed altri contro la F.I.S.E. e nei confronti dell'Avv. Paolo Nicoletti nella qualità di Commissario Straordinario del Comitato Regionale F.I.S.E. Lombardia, per l'annullamento del provvedimento di scioglimento del Consiglio del Comitato Regionale Lombardo della F.I.S.E., per cui occorrerà provvedere alla regolarizzazione della relativa situazione;

VISTO l'art. 27, punto 9, dello Statuto della F.I.S.E., il quale prevede che in caso di impedimento definitivo del Presidente federale si ha la decadenza dell'intero Consiglio Federale;

CONSIDERATO che le richiamate decisioni dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva non hanno determinato l'annullamento dell'intera Assemblea Elettiva tenutasi in data 10.9.2012 per cui - anche in base alla prova di resistenza tra i voti riportati dal candidato eletto ed il secondo classificato - la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, avvenuta con votazione separata da quelle del Presidente Federale e dei componenti del Consiglio Federale, non è inficiata dalle predette decisioni;

RILEVATO che i casi di decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabiliti dall'art. 35 dello Statuto della F.I.S.E. e che l'art. 31, punto 4 dello Statuto della F.I.S.E. precisa che la decadenza del Consiglio Federale per qualsiasi causa non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti;

Deliberazione n. 253
Riunione del 9 luglio 2013

RILEVATO che i predetti fatti comportano l'impossibilità di funzionamento degli Organi direttivi e di vertice della F.I.S.E. e che la predetta situazione è pienamente riconducibile alla previsione di cui all'art. 7, punto 5, lettera f), dello Statuto del CONI, determinando i presupposti per un immediato intervento della Giunta;

RITENUTO, pertanto, di dover proporre al Consiglio Nazionale la nomina di un Commissario Straordinario alla Federazione Italiana Sport Equestri affinché, con i poteri del Presidente e del Consiglio Federale, provveda ad assicurare la gestione delle attività federali ed a convocare e celebrare l'Assemblea Elettiva per la ricostituzione degli Organi Federali decaduti;

PRESO ATTO della Relazione in data 8 luglio 2013 predisposta dai Servizi Amministrativi per CONI Ente e Internal Audit, e dei relativi allegati, sulle gravi irregolarità nella gestione contabile della FISE, e ritenuto di condividerne le conclusioni circa, in particolare, la improcrastinabilità di un intervento ai fini della regolarizzazione completa della gestione amministrativo-contabile della FISE stessa;

RITENUTO pertanto necessario pervenire, prima della Elezione dei nuovi Organi della F.I.S.E., alla regolarizzazione amministrativo-contabile della Federazione, inclusa la situazione della gestione delle Strutture Territoriali della FISE stessa, predisponendo un piano pluriennale di risanamento della Federazione e di rientro dal deficit patrimoniale;

RITENUTA in proposito l'applicabilità dell'art. 7, punto 5, lettera f), nonché dell'art. 23, punto 3 dello Statuto del CONI;

RILEVATO che il dott. Gianfranco Ravà, che è in possesso dei necessari requisiti, interpellato in proposito ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di Commissario Straordinario alla F.I.S.E.;

Tutto ciò premesso e considerato

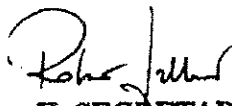
DELIBERA

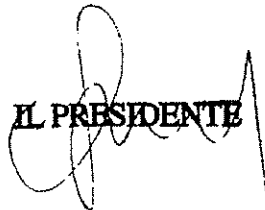
di proporre al Consiglio Nazionale il commissariamento della F.I.S.E., proponendo altresì che l'incarico di Commissario Straordinario sia affidato al dott. Gianfranco Ravà, affinché, con i poteri del Presidente e del Consiglio Federale, provveda ad assicurare la gestione delle attività federali e - verificata e regolarizzata la situazione amministrativo-contabile della F.I.S.E., inclusa in

Deliberazione n. 253
Riunione del 9 luglio 2013

particolare la situazione della gestione delle Strutture Territoriali della Federazione, predisponendo un piano di risanamento della Federazione e di rientro dal deficit patrimoniale, nonché regolarizzata la situazione del Comitato Regionale Lombardo e approntati tutti gli interventi così come segnalati nella decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 19/2013 - provveda all'adozione dei conseguenti provvedimenti ed alla eventuale predisposizione di nuove Norme Statutarie e Regolamentari, ed alla convocazione e celebrazione, a norma dello Statuto, dell'Assemblea Elettiva per la ricostituzione degli Organi della F.I.S.E. dichiarati decaduti. Propone altresì - in relazione allo specifico mandato conferito ed in accordo con il Commissario di cui si propone la nomina - che vengano nominati Vice-Commissari i sigg.ri dott. Alberto De Nigro e il col. Max André Barbacini. Il mandato commissariale avrà termine con la ricostituzione degli Organi Federali decaduti e potrà avere durata - salvo motivata richiesta di proroga - per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di ratifica della presente deliberazione da parte del Consiglio Nazionale del CONI.

La presente deliberazione sarà sottoposta all'esame del Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 7, punto 5, lettera f) dello Statuto del CONI nella riunione fissata per il giorno 10.7.2013.


IL SEGRETARIO


IL PRESIDENTE